

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARCUDI, DE LEONI, LA ROSA e CERAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1970

Modifica dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152,
riguardante l'indennità premio di servizio per il personale
degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — È a conoscenza di tutti noi che vi è una enorme differenza tra l'ingente importo delle indennità di fine servizio, che vengono liquidate ai dipendenti degli enti previdenziali, di molti enti pubblici nazionali e regionali, delle aziende municipalizzate, delle banche, di molti gruppi industriali, e quello notevolmente più basso corrisposto agli impiegati dello Stato e degli enti locali.

Tale sperequazione ha provocato le giuste proteste di questi ultimi, che hanno inoltrato, sia direttamente, sia tramite i loro rappresentanti sindacali, continue richieste per un adeguamento delle indennità in parola.

Dopo molti anni, in seguito ai continui solleciti ed alle pressioni degli interessati, agli interventi di molti deputati e senatori ed alle pubblicazioni della stampa periodica e dei quotidiani, si è provveduto al parziale

accoglimento delle predette istanze, con la approvazione delle seguenti leggi:

a) per gli impiegati dello Stato, la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 303, in data 7 dicembre 1964, che stabilisce: 1) all'articolo 2, ultimo comma, la liquidazione, a decorrere dal 1° gennaio 1965, dell'indennità di buonuscita, sulla base di un ventesimo dell'80 per cento dell'importo dell'ultima paga, retribuzione o dell'ultimo stipendio netti, per ogni anno di servizio computabile; 2) all'articolo 3, la liquidazione di detta indennità, a decorrere dal 1° marzo 1966, sulla base delle mensilità lorde di stipendio;

b) per dipendenti degli enti locali, la legge 8 marzo 1968, n. 152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 73 del 18 marzo 1968, che stabilisce

all'articolo 4, penultimo comma, i criteri di determinazione dell'aumento dell'indennità di fine servizio, rapportandola allo stipendio mensile netto e con decorrenza dal 1° marzo 1966 anzichè dal 1° gennaio 1965, come disposto invece per gli impiegati dello Stato, con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, sopra ricordata.

Non vi è dubbio, però, che il Parlamento, nell'approvare le leggi sopra citate, non ha tenuto presente che con l'aumento dell'indennità premio di servizio, rapportata allo stipendio mensile netto, a decorrere dal 1° gennaio 1965 per i dipendenti dello Stato e con decorrenza 1° marzo 1966 per quelli

degli enti locali, si creava una nuova sperequazione.

Poichè tale differenza è ingiustificata, assolvendo gli impiegati dello Stato e degli enti locali, nell'espletamento dei loro servizi, funzioni di uguale importanza, è assolutamente necessario procedere ad una modifica dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per corrispondere anche ai dipendenti degli enti locali l'aumento della indennità premio di servizio, rapportato allo stipendio mensile netto, a decorrere dal 1° gennaio 1965, anzichè dal 1° marzo 1966.

Noi abbiamo fede, onorevoli senatori, che voi approverete questo disegno di legge: renderemo così un atto di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è così modificato:

« I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1° gennaio 1965 in poi ».